

Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disciplina organica dell'artigianato.**

**CAPO VII**

*Finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti*

**Art. 55**

*(Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti)(1)(2)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

**2.** I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.

(3)

Note:

**1** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 73, comma 1 bis, L. R. 18/2003

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

**3** Parole soppresse al comma 2 da art. 57, comma 1, L. R. 7/2011